

Cassazione civile sez. III - 23/02/2023, n. 5650. Pres. Spirito. Est. Cricenti.

FATTI DI CAUSA

1.- G.M., in qualità di commercialista, è stato incaricato da un dirigente del gruppo Pirelli di costituire alcune società di diritto estero, sempre per conto di Pirelli. Le società avrebbero avuto lo scopo di controllare la correttezza dei rapporti che Pirelli aveva all'estero, ossia, la regolare condotta dei suoi rappresentanti ed agenti e quella altresì dei suoi clienti: in parte dunque l'oggetto sociale era rappresentato da attività di due diligente.

2.- Il G. ha eseguito l'incarico, costituendo alcune società di diritto inglese, che hanno operato anche per conto di Telecom, dopo che il controllo del pacchetto azionario di quest'ultima è passato proprio a Pirelli.

3.- Ma dopo ben poco dalla loro costituzione, è emerso che le società di diritto estero non operavano precisamente secondo il loro oggetto sociale, ma venivano utilizzate per condotte illecite, tra cui l'acquisizione illegittima di dati personali altrui e di notizie rilevanti anche sul piano strategico.

3.1.- Ne è scaturita una indagine, che ha visto coinvolti i vertici delle due società, ma altresì lo stesso G., che dapprima, nel 2006, è stato sottoposto a misura cautelare personale, poi nel 2008 rinviato a giudizio, ed infine assolto in diversi procedimenti penali collegati alla vicenda e nei quali le società Telecom e Pirelli si sono costituite parti civili. Per contro, sono stati condannati i dipendenti che operavano strumentalizzando le società di diritto estero.

3.2.- Dopo la sua assoluzione, e precisamente nel 2015, il G. ha agito in sede civile davanti al Tribunale di Milano, nei confronti di Telecom e Pirelli addebitando ad esse il suo ingiusto coinvolgimento nel processo penale, da cui sarebbero derivati sia danni patrimoniali, consistenti nella cessazione dell'attività professionale, sia non patrimoniali per il pregiudizio alla salute che il processo penale ha comportato.

3.3.- Il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto prescritta la domanda, sul presupposto che il dies a quo dell'azione di risarcimento da illecito civile era da identificarsi con la data della misura cautelare (ossia il 2006) o tutt'al più con quella del rinvio a giudizio (del 2008) poiché in quel momento era già possibile avere contezza del danno subito a causa della condotta illecita altrui.

Questa decisione ha trovato piena conferma nella successiva sentenza della Corte di Appello di Milano, che qui il G. contesta, con un motivo di censura, e che invece Pirelli e Telecom difendono con rispettivo controricorso. Pirelli ha altresì depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Le controricorrenti formulano pressoché identiche eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Esse sono:

a) il ricorso non rispetterebbe il requisito della esposizione sommaria dei fatti, non tanto per carenza della loro narrazione, quanto piuttosto perché vengono trascritte intere parti dell'atto impugnato, in modo tale che esso si risolve, quanto a tale parte, o in una mera trascrizione degli atti di giudizio (secondo Telecom) oppure in un assemblaggio (secondo Pirelli), ossia in quella modalità di redazione

del ricorso consistente nel riportare ampi ed integrali passaggi di atti diversi, assemblati insieme al contenuto del ricorso stesso, con il risultato di rendere di difficile comprensione il tutto.

Questa eccezione è del tutto infondata.

Come è agevole ricavare dalla lettura del ricorso, è, sì, vero che vengono riportati passi della sentenza impugnata (il che di suo non è difetto alcuno), ma allo scopo di sottoporli a critica, e onde farne meglio comprendere la ratio a chi legge: lungi dall'essere una tecnica che vizia l'atto di inammissibilità, è invece una modalità espositiva che consente di formulare più adeguatamente la censura. Non è cioè mero assemblaggio di parti né mera (ossia fine a se stessa) riproduzione, ma citazione delle rationes decidendi al fine di una loro censura.

(b) Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la sentenza impugnata è conforme a giurisprudenza costante, ed alcunché viene addotto per superarla o suggerirne il mutamento.

Secondo i controricorrenti, la sentenza impugnata farebbe applicazione del principio per il quale la prescrizione decorre non da quando si è verificato il danno bensì da quando il danneggiato lo ha percepito come ingiusto, ossia ne ha avuto, o avrebbe potuto averne consapevolezza usando l'ordinaria diligenza. Ognuno vede come l'infondatezza di tale eccezione deriva dal fatto che il ricorrente non contesta, né trascura, affatto tale regola, ma piuttosto ritiene che, proprio applicandola, si dovrebbe arrivare a conclusione diversa. Egli fa questione in altri termini di come essa si specifica nel caso concreto, ossia se, facendone per l'appunto applicazione, il dies a quo consista nel rinvio a giudizio o nella sentenza di assoluzione.

(c) Il ricorso è inammissibile perché mira a rivalutare fatti o prove. Eccezione infondata in quanto non di accertamento in fatto del dies a quo si tratta, ma di sua rilevanza giuridica: non di quando e come si sia verificato il dies a quo, ma quale esso sia secondo la regola giuridica riconosciuta come applicabile.

5.- Ciò premesso, l'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2947 c.c. e dell'art. 2935 c.c..

La tesi, ampiamente argomentata, può essere così sintetizzata.

La Corte di Appello ha ritenuto che, facendo applicazione del principio di diritto di questa Corte, il dies a quo doveva identificarsi se non nella data della misura cautelare (2006), perlomeno in quella del rinvio a giudizio (2008).

Il principio di diritto richiamato dai giudici di merito è nel senso, per l'appunto, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua riferibilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. (Cass. 576/2008; Cass. 28464/ 2013; Cass. 4899/2016).

Facendo applicazione di tale regola, la corte di merito ha ritenuto che tale consapevolezza si possa avere già dal rinvio a giudizio, senza attendere l'assoluzione nel merito; inoltre i giudici di merito hanno escluso che la costituzione di parte civile di Telecom e Pirelli possa costituire condotta permanente idonea a prolungare il dies a quo fino alla cessazione della condotta medesima.

Il ricorrente censura queste rationes osservando come, proprio facendo applicazione del principio di diritto, si deve escludere che egli potesse avere consapevolezza della ingiustizia del danno e della sua

addebitabilità ai convenuti già a partire dal rinvio a giudizio, che peraltro lo vedeva interessato come imputato. Ne' a partire da quel momento egli avrebbe potuto instaurare una causa civile, mancando un elemento costitutivo dell'illecito, che si sarebbe perfezionato invece successivamente con l'assoluzione. Con la conseguenza che, al momento del rinvio a giudizio, l'esercizio del diritto era ostacolato proprio da un impedimento giuridico (art. 2935 c.c.).

Ne' alcun rilievo, ai fini della individuazione del dies a quo, può avere la riconosciuta autonomia del giudizio penale da quello civile, usata dalla Corte di Appello per dire che non occorre attendere la conclusione del giudizio penale per instaurare quello civile: questione che al ricorrente appare estranea al tema da lui posto.

6.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

7.- Intanto va sgomberato il campo dall'equivoco in cui incorre la decisione di merito nel momento in cui dalla indiscussa autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e dalla circostanza che, di conseguenza, si può iniziare il giudizio civile senza attendere la conclusione definitiva di quello penale, fa discendere la conclusione che quindi il dies a quo è costituito dal rinvio a giudizio: proprio perché non occorre attendere la conclusione del processo penale e l'azione civile può essere esercitata prima, allora va da sé che il termine di sua prescrizione decorre anche esso da prima.

Si tratta di due questioni diverse.

L'autonomia del processo penale da quello civile è una regola che attiene solamente al rapporto tra i due procedimenti e mira sostanzialmente a disporre che l'uno, in certi termini, non influenza l'altro: non se ne può ovviamente dedurre che un certo atto del processo penale (ad esempio il rinvio a giudizio) costituisce dies a

quo per l'azione civile al posto di un altro (ad esempio la sentenza). L'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione civile non dipende dalla regola della separazione tra i due giudizi, ma da un criterio esclusivamente civilistica. Ne' si capisce perché, ove il principio di separazione tra giudizio penale e giudizio civile avesse una qualche influenza sulla individuazione del dies a quo della prescrizione (dell'azione civile), si dovrebbe considerare come tale il dies del rinvio a giudizio anziché quello della assoluzione.

Ed infatti, la stessa sentenza impugnata, immediatamente dopo aver ricordato che i due giudizi sono separati, riporta alcuni esempi di azione civile fatta dal danneggiato di un reato, pur in pendenza del processo penale, in cui la prescrizione è ritenuta decorrere da momenti diversi a seconda del danno lamentato: dal rinvio a giudizio, dalla conoscenza del danno, dall'innestarsi nella vittima di violenza carnale dalla comparsa del danno psico-fisico, dalla conoscenza, nel caso di calunnia, della falsità della denuncia (p. 12): ciò a conferma del fatto che l'autonomia del processo civile da quello penale non significa affatto che il dies a quo debba essere il rinvio a giudizio, ed anzi a conferma del fatto che esso si identifica con la percezione della ingiustizia del danno da parte del danneggiato, che varia a seconda dei casi.

In sostanza, l'individuazione del dies a quo è basata sulla consapevolezza dell'accusato di aver subito una ingiusta accusa, e varia a seconda dei casi; non può ritenersi automaticamente discendere dal rinvio a giudizio in ragione della separazione del processo penale da quello civile, che è regola rivolta a tutt'altro scopo.

8.-Altro equivoco in cui incorre il giudice di merito è nel supporre che, ove fosse necessaria alla consapevolezza del danneggiato la sentenza del giudizio penale, allora bisognerebbe attendere che questa passi in giudicato, diventando dunque la sentenza e non il danno subito l'elemento costitutivo dell'illecito civile (p. 13).

Questa asserzione è confusa.

La giurisprudenza di questa Corte non richiede che la sentenza passi in giudicato, ma pretende solo l'identificazione di un atto da cui desumere che il danneggiato ha avuto, o l'avrebbe potuta avere se diligentemente si fosse applicato, una conoscenza del danno subito e della sua riferibilità ad un determinato agente. In questa prospettiva, ovviamente, una sentenza di primo grado che accerti quel danno, o da cui quel danno possa desumersi, è sufficiente: il passaggio in giudicato è del tutto irrilevante. La sentenza del giudice penale (in questo caso di assoluzione) è indice di conoscenza del danno subito (da calunnia), cioè fa presumere che il danneggiato a quel punto ha consapevolezza di aver subito un danno ingiusto, ma non è essa stessa il danno, e non si vede dunque come possa assurgere ad elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità.

8.1.- Infine una ulteriore chiarificazione: i casi addotti dalla decisione di merito, e quelli a cui essa fa applicazione del principio di diritto, sono del tutto diversi, e per certi versi opposti, a quello di cui qui si discute: si tratta di casi in cui il danneggiato da un reato non è esso stesso imputato nel processo penale.

Qui, invece, la vittima della condotta illecita, è essa stessa imputata. In altri termini, nel caso di danno da reato, è ragionevole supporre che al momento del rinvio a giudizio dell'autore del reato, la vittima possa avere una qualche consapevolezza di aver subito il danno o

meglio che si tratta di un danno ingiusto attribuibile all'imputato. Nel caso presente invece, le parti sono invertite: nel processo penale da cui si pretende di ricavare la consapevolezza della ingiustizia del danno, il danneggiato è imputato e l'autore dell'illecito civile è parte civile. Quindi il danneggiato dovrebbe ricavare la consapevolezza di essere tale- ossia di essere ingiustamente accusato- dal suo stesso rinvio a giudizio.

Nel caso tipico di vittima di un illecito penale, quest'ultima può ben ricavare dall'altrui rinvio a giudizio la consapevolezza che l'imputato è responsabile del danno; ma nell'ipotesi presente, è piuttosto singolare che il danneggiato abbia consapevolezza della responsabilità altrui- cioè dell'accusa ingiusta mossagli da altri- dal proprio rinvio a giudizio: nel primo caso il rinvio a giudizio indica la responsabilità altrui (del danneggiante), in questo caso invece indica quella del danneggiato.

9.- Il principio di diritto enunciato da questa Corte, e correttamente inteso dalla decisione di appello, è nel senso che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. (Cass. 576/2008; Cass. 28464/ 2013; Cass. 4899/2016).

Si richiede inoltre che il danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma che anche lo è da un punto di vista soggettivo, del dolo o della colpa.

Se è così, allora i giudici di merito hanno fatto erronea applicazione di questa regola nel momento in cui hanno ritenuto che il rinvio a giudizio del danneggiato potesse costituire un atto da cui costui avrebbe dovuto dedurre che la parte civile lo aveva coinvolto ingiustamente in un processo penale.

Piuttosto una tale consapevolezza costui può aver avuto non nel momento in cui è stato accusato del reato per il quale i convenuti si sono costituiti parte civile, ma quando semmai da quel reato è stato assolto. In quel momento può avere avuto, ed avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza, la consapevolezza che l'accusa nei suoi confronti era infondata e che di tale accusa potevano essere in qualche modo responsabili le società Telecom e Pirelli o i loro agenti. La decisione va dunque cassata con rinvio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023